

COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari



STATUTO COMUNALE ANNO 2000

**ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 10 DEL 24 FEBBRAIO 2000**

**1° APPROVAZIONE DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 03 FEBBRAIO 2000
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELIBERA DEL C.C. N. 10 DEL 24.02.2000**

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 IL COMUNE

La comunità di Elmas è costituita in ente locale autonomo. Il Comune ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esso è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica ed è titolare di funzioni proprie.

Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

Esercita le funzioni mediante i propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 2 IL TERRITORIO

Il territorio del Comune di Elmas, in lingua sarda SU MASU, ha una estensione di 1370 ettari, confina a nord con Assemini, a sud con Cagliari, ad est con Sestu e Assemini, a ovest con lo Stagno di S. Gilla.

Nel suo territorio sono ancora presenti vestigia puniche e romane e la chiesetta di S. Caterina risalente all'undicesimo secolo.

La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

Il Comune ha sede presso la Casa Municipale sita nella Via del Pino Solitario.

Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede più idonea.

Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone sono stabilite con deliberazione apposita, adottata dal consiglio comunale con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Il regolamento disciplinerà l'uso del gonfalone e dello stemma.

ART. 3 I BENI DEL COMUNE

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale anche del complesso di beni di cui dispone, che si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati nel codice civile.

Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalle leggi.

Sono patrimoniali tutti gli altri beni, sia disponibili che indisponibili, che costituiscono il patrimonio del Comune.

Di questi beni deve essere redatto un apposito inventario che deve essere allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

ART. 4 PATRIMONIO STORICO E CULTURALE

Il Comune svolge attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio territoriale, etnico, paesaggistico, archeologico, storico e ambientale della comunità, ne garantisce la fruizione e ne

promuove la valorizzazione ai fini culturali come testimonianza della propria memoria storica e della propria identità. Incoraggia ogni attività volta a tal fine.

ART. 5 TUTELA DELLA LINGUA SARDA

I cittadini sono liberi di servirsi della lingua sarda nei rapporti verbali con l'amministrazione comunale.

Nel Consiglio comunale, e nelle riunioni di Giunta o di commissione è consentito l'uso della lingua sarda, previa consegna alla segreteria del testo scritto dell'intervento in lingua italiana.

Nel territorio del comune la toponomastica ove è possibile è citata anche in lingua sarda.

Il testo dello statuto potrà essere redatto anche in lingua sarda.

La tutela della lingua sarda viene garantita nel rispetto delle norme contenute in apposita legge dello Stato.

ART. 6 IL COMUNE E LA COSTITUZIONE

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla costituzione e ne concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità fra donne e uomini

TITOLO II COMPITI E FUNZIONI ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

ART. 7

Le funzioni, di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per i settori organici, esse attengono:

- a. alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
- b. alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:

1. impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associata, favorendo forme di cooperazione e decentramento tra soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio dei servizi;
2. coopera con gli altri enti locali e con la regione, secondo quanto stabilito *dalle* leggi *statali e* regionali, secondo il principio sussidiarietà;
3. concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello stato e della regione e provvede per quanto di competenza alla loro attuazione;
4. partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri enti locali, secondo la normativa regionale;
5. si conforma ai criteri e alle procedure stabilite con leggi regionali nella formazione socio-economica e nella pianificazione territoriale.

ART. 8 TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL CITTADINO

Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa la difesa del proprio ambiente naturale e la tutela del cittadino, singolo o associato.

A tal fine:

- promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo delle attività economico-produttive;
- raccoglie e diffonde tutte le informazioni disponibili sullo stato dell'ambiente e del territorio, sui rischi ambientali, sulle normative in materia di tutela dell'ambiente e della salute;
- elabora e tiene aggiornata la mappa dei rischi ambientali, tramite il censimento di tutte le attività che necessitano di controlli per prevenire ogni forma di inquinamento.
- si impegna in azioni volte al risanamento delle aree degradate; a valorizzare ogni bene naturale e storico presente nel territorio di Elmas; cura l'arredo urbano e impone il decoro di tutti gli edifici pubblici e privati; favorisce la costituzione di strutture impegnate nella salvaguardia ambientale;
- promuove, in collaborazione con le scuole e con le associazioni sportive e culturali, tutte le opportune iniziative per rafforzare nel cittadino la cultura dell'albero, e allo scopo di incrementare le aree verdi del proprio territorio;
- attua piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e si impegna ed eliminare tutte le forme di inquinamento atmosferico, acustico e dell'acqua;
- pone in atto tutte quelle misure indispensabili per la tutela della salute e sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro e per la tutela della maternità e della prima infanzia;
- promuove le libere attività nella comunità agendo per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti in seno alla stessa comunità;
- pone in atto tutte quelle misure indispensabili per l'attuazione di una efficace assistenza sociale attraverso forme di volontariato con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi prestando particolare attenzione alla condizione giovanile, al fine di favorire e rimuovere ogni forma di emarginazione e devianza nel contesto della vita sociale, anche col riconoscimento del ruolo fondamentale della famiglia nella formazione del cittadino, sostenendola nei casi di accertato effettivo bisogno.

ART. 9

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Comune può gestire servizi pubblici e locali nelle forme giuridiche definite in economia, in concessione a terzi, dando priorità a cooperative e società giovanili, a mezzo azienda speciale, a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

ART. 10

LE FUNZIONI STATALI

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

ART. 11
LA PROGRAMMAZIONE

Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la regione e la provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

ART. 12
MOMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle parti sociali. Tale partecipazione si concretizza:

- nelle assemblee preparatorie del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- nelle richieste di assemblea che i singoli o associati possono presentare secondo quanto previsto dallo statuto;
- nella massima diffusione di tutte le attività programmatiche del comune;
- nella possibilità di assistere ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, le cui sedute sono pubbliche. I lavori delle commissioni e relative competenze sono dettate da apposito regolamento.

ART. 13
VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATE

E' compito del Comune valorizzare le libere forme associative promuovendo anche organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione, quale strumento di programmazione e attivo coinvolgimento nell'attività comunale.

Il Comune favorisce la formazione delle consulte dei cittadini, da disciplinarsi con apposito regolamento che ne individui le forme di costituzione e di funzionamento.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 14
IL DIRITTO DI ASSEMBLEA

I cittadini, singoli o associati, ogni qual volta si presentino problemi di rilevanza locale o interesse collettivo, possono fare istanza al Sindaco per la convocazione di una assemblea popolare.

Tali richieste dovranno essere presentate da almeno 200 elettori del comune o da 2/3 delle associazioni legalmente costituite e aventi sede legale nel Comune.

Il Sindaco convocherà l'assemblea popolare entro 30 giorni dall'istanza.

Il Sindaco inserirà le risultanze dell'assemblea all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

ART. 15
IL REFERENDUM CONSULTIVO

- E' previsto referendum consultivo su richiesta del 10% dei cittadini elettori della camera dei deputati e residenti nel comune.
- Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

- La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco dal comitato promotore del referendum ed è discussa in giunta entro 15 gg. Dalla ricezione poi l'affidata alla commissione affari istituzionali del consiglio, che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 10 giorni successivi.
- Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera consiliare con la quale si decide la sua ammissibilità ed è indetto dal Sindaco con apposito provvedimento.
- Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica.
- All'onere finanziario per le spese derivanti dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate ordinarie di bilancio.
- Non potrà essere indetto più di un referendum all'anno.
- Il risultato del referendum sarà sottoposto all'attenzione del primo Consiglio comunale utile.
- I referendum non possono aver luogo in coincidenza di operazioni elettorali provinciali e comunali.

ART. 16

TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI

- Il Comune nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.
- L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
- Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
- Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.
- I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono ricorrere nelle forme di legge.

ART. 17

LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI

I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, proposte e petizioni.

Le istanze, le proposte e petizioni debbono essere indirizzate al sindaco del Comune e contenere chiaro l'argomento, il quale dev'essere di competenza giuridica del comune stesso.

Tutte le istanze, le proposte e petizioni debbono essere regolarmente firmate.

Alle istanze, proposte e petizioni è data risposta scritta a cura degli uffici competenti, a firma del sindaco o suo delegato ovvero, per le prime, da parte del responsabile del servizio cui l'atto inerisce per competenza.

I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale.

Il sindaco o gli assessori, se delegati a tal scopo, rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

Le risposte vengono date nel corso delle sedute consiliari.

Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

ART. 18

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il 10% per cento dei cittadini elettori della camera dei deputati e residenti nel comune può richiedere al sindaco la convocazione del consiglio comunale. Il regolamento disciplinerà modalità, contenuti e termini della richiesta.

ART. 19

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Tutti i cittadini - sia singoli, sia associati - hanno diritto di accedere agli atti amministrativi e ai documenti per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione secondo le disposizioni di legge vigenti e il *Regolamento sul diritto di accesso agli atti*.

Il comune si attiverà per riconoscere ai cittadini il diritto di conoscere i provvedimenti, gli atti, i servizi offerti dall'ente, con l'istituzione dell'ufficio per i diritti dei cittadini.

Il comune, nel regolamento sul diritto di accesso agli atti, sulla informazione ai cittadini e sulla disciplina di pubblicazione degli atti uniforma la sua azione ai principi della legge 241 del 7 Agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 20

IL TEMPO COME RISORSA COLLETTIVA

Poiché il tempo è una risorsa collettiva che deve essere gestita tenendo conto dei tempi di tutti, di tutte le diversità e di tutte le età, il comune, nell'ambito delle proprie competenze coordina e ordina gli orari degli uffici ed attività della Comunità con il "Piano Regolatore degli orari dei tempi" ricordando quanto previsto dall'art. 36 comma 3° L. 142/1990.

ART. 21

PARITA' TRA I DUE SESSI

1. Il Comune, per quanto attiene alla sua competenza giuridica creerà servizi e strutture di informazione finalizzati al raggiungimento delle pari opportunità allo scopo di ridurre le discriminazioni tra i due sessi e di favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.
2. Il Comune assicura altresì la pari dignità e opportunità dei lavoratori dei due sessi, attua le misure, stabilite con la contrattazione decentrata, per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale.
3. Nella composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi, almeno nella misura di un terzo.

ART. 22

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Il Comune, al fine di programmare le politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la **COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'**.

La commissione è nominata dalla giunta municipale su proposta delle elette nel consiglio comunale ed è composta, oltre che dalle predette persone, da esperti di accertata competenza e/o esperienza professionale, da rappresentanti delle OO.SS. nominati dai dipendenti dell'amministrazione comunale. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio comunale e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

ART. 23

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 13, è costituito l'albo delle associazioni.

I diritti e i poteri, i criteri e le modalità per l'iscrizione, sono disciplinati dal regolamento degli istituti della partecipazione.

Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati:

- a. le finalità perseguite e la relativa attività;
- b. il numero dei soci;
- c. gli organi;
- d. ogni altro elemento idoneo a identificare l'organismo associativo.

Alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo Statuto.

ART. 24 LE CONSULTE

Nell'ambito delle finalità di cui al precedente art. 13 del presente statuto, il Comune favorisce la costituzione delle consulte che possono:

- esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa su atti comunali;
- esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso dei servizi e beni comunali;
- chiedere che i funzionari comunali e gli amministratori possano intervenire alle loro sedute per l'esposizione di particolari problematiche secondo quanto stabilito dal regolamento e compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione.

TITOLO IV ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE – CONSIGLIO – SINDACO – GIUNTA

ART. 25 ORGANI DEL COMUNE

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale.

Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

La Giunta è organo di gestione amministrativa.

Il Sindaco è organo monocratico. E' il legale rappresentante dell'ente e il capo dell'amministrazione comunale, ufficiale del governo per i servizi di competenza statale, autorità sanitaria.

Il Presidente presiede il Consiglio Comunale e lo convoca.

ART. 26 IL CONSIGLIO COMUNALE

- L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
- I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
- Nella prima seduta, successiva alla proclamazione, il consiglio comunale procede alla convalida degli eletti e alla nomina del suo presidente scegliendolo tra gli stessi Consiglieri. Le funzioni vicarie del Presidente sono esercitate dal Consigliere anziano.
- Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
- *Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.*

ART. 27 ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il consiglio comunale si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria – l'una nei mesi di aprile, maggio, giugno – l'altra nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Le ulteriori sedute sono straordinarie o straordinarie urgenti.

I relativi avvisi di convocazione sono diramati dal Presidente del Consiglio 10 giorni prima per le sedute ordinarie; 5 giorni prima per le straordinarie e 48 ore prima per le straordinarie-urgent.

ART. 28

LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO

Il consiglio comunale è sciolto con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro dell'interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 comma 1 della legge 8 giugno 1990 n° 142 modificato dall'art.21 della legge n°81/ 1993, dall'art.3 del D.L. N° 42/1993 convertito in legge n ° 120/1993 e dall'art.5, commi 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 , n° 127:

ART. 29

DECADENZA, RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI ORGANI

- Il consigliere comunale decade dalla carica qualora risulti assente ad almeno cinque sedute del consiglio consecutive, senza giustificazione alcuna. Analoga disciplina si applica ai membri delle commissioni consiliari permanenti.
- Con decreto del presidente della repubblica, su proposta del ministro dell'interno, il sindaco i componenti del consiglio e/o della giunta, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n° 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza.
- In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
- Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55.

ART. 30

RESPONSABILITA' PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE

Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

L'Amministrazione comunale stipula apposite polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Funzionari che coprano i rischi, non dovuti a dolo o colpa grave, connessi all'espletamento delle loro funzioni.

ART. 31

I DIRITTI DEI CONSIGLIERI

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzionali o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, anche in copia fotostatica secondo le procedure previste dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

Se lo richiede un quinto dei consiglieri il Sindaco o il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Le sedute del consiglio e delle commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

I lavori del consiglio saranno regolati da apposito regolamento.

ART. 32 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'art. 32 della legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Quando tre consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio delle deliberazioni di giunta per le materie (se vigenti) elencate nell'art.29 della L.R. n° 38/94 e successive modifiche e integrazioni . Tali deliberazioni sono sottoposte al controllo per le illegittimità denunciate.
4. Negli stessi termini di cui al comma precedente, per presunti vizi di incompetenza o di contrasto con atti fondamentali del consiglio, due consiglieri possono chiedere l'invio al comitato regionale di controllo di tali atti.
5. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le delibere di cui al secondo comma sono trasmesse in elenco ai capi gruppo consiliari.
6. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

ART. 33 LE COMMISSIONI CONSILIARI

Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Alle commissioni può essere richiesta la partecipazione dell'assessore e/o del funzionario competente per materia.

Verranno comunque costituite le seguenti commissioni:

1. Affari Istituzionali - Bilancio programmazione e Sviluppo;Urbanistica
2. Pubblica Istruzione, Cultura, Ambiente e tempo libero

A maggioranza assoluta dei propri membri, il consiglio comunale, può altresì istituire al proprio interno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

Tutte le nomine sono di competenza del consiglio comunale e avvengono nel rispetto della proporzionalità tra i gruppi presenti in Consiglio.

Tutte le riunioni sono pubbliche .

ART. 34 COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE, TEMPORANEE E SPECIALI

Il consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine

eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che venga ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.

E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

ART. 35

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta , nominata dal Sindaco, è composta dal Sindaco stesso che la presiede, e da un minimo di quattro e un massimo di sei assessori, tra cui un vice Sindaco.

Possano essere nominati assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio aventi i requisiti di compatibilità alla carica di consigliere secondo le norme vigenti.

Si può ricoprire la carica di assessore sino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

ART. 36

FUNZIONI DELLA GIUNTA

1 - La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 - Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del sindaco del segretario comunale o dei funzionari responsabili di ufficio. *E' altresì competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e della dotazione organica dell'ente.*

3 - Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

4 - Riferisce al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

5 - Le sedute della giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.

L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale, con richiamo alla relativa norma; in mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

ART. 37

ELEZIONI DEL SINDACO - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio. Dura in carica *secondo norma di legge*.

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio in apposita seduta successiva a quella di convalida degli eletti, da convocarsi entro il termine perentorio di trenta giorni. Nella stessa seduta vengono presentate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sentita la Giunta e lo staff dirigenziale del Comune. L'adeguamento e verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e assessori, avviene annualmente in concomitanza dell'esame e approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente. Le linee programmatiche sono discusse e approvate dal consiglio con apposito atto.

3. Il sindaco convoca la prima seduta del consiglio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla elezione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
4. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi di durata non inferiore a due anni, sei mesi e un giorno la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

ART. 38

ULTERIORI COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
2. Il sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
3. Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della L. 142/90.
5. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ovvero revoca lo stesso – previa delibera di Giunta - qualora ricorrano i presupposti di legge.
6. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n° 142 e dal regolamento comunale.
7. Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi *al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento* secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla repubblica, di osservare lealmente la costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene".
8. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica *e lo stemma del Comune* da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

ART. 39

COMPETENZE STATALI DEL SINDACO

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo sovrintende:
 - a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, dalle funzioni affidategli dalla legge;

- d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
 2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/ inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari dei soggetti indicati al punto 3 del precedente articolo.
 3. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

ART. 40

VICE SINDACO

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

ART. 41

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare al tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 42

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte, dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n° 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n° 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

ART. 43

IL DIFENSORE CIVICO

L'Amministrazione può istituire l'ufficio del Difensore Civico.

Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni.

Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Il difensore civico esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, a richiesta di almeno tre consiglieri comunali.

Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

*Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: **"Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari dell'ente"**.*

Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico fra gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.

Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e logistiche da mettere a disposizione del difensore civico sono determinati con provvedimento della Giunta, secondo le disposizioni del regolamento sul funzionamento dell'Ufficio.

Al difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.

ART. 44

Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico

All'ufficio del Difensore Civico è preposta persona, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:

a) versino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;

c) i membri ed i funzionari del comitato regionale di controllo;

Il Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica cinque anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi purchè di durata non inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Ove l'Ufficio non venga tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del

successore e comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.

Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

TITOLO V FINANZA CONTABILITA' - CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 45 RISORSE FINANZIARIE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 46 IL BILANCIO

1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre o comunque nei termini di legge, il bilancio di previsione successivo, osservando i principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti come risultanti da apposite relazioni redatte dai responsabili dei servizi.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 47 IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 48 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
 - a. uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b. uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c. uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;
1. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta.
2. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente *necessari all'esercizio dell'attività di revisione*.
3. Il collegio dei revisori, in conformità delle disposizioni del regolamento svolge le funzioni seguenti:
 - a. collabora con il consiglio comunale nella sua triplice funzione di controllo amministrativo, di vigilanza della regolarità economico-finanziaria della gestione, di consulenza e di referto fornendo periodicamente, anche di propria iniziativa rilievi opportuni, dati e informazioni sulla gestione amministrativa dell'ente;
 - b. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Sarà compito del presidente del collegio relazionare al consiglio. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglior efficienza, produttività ed economicità della gestione. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

ART. 49

CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

Il controllo interno di gestione è ricondotto alla competenza del collegio dei revisori che lo attuano secondo i principi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41 del D.LGS. n° 77/1995 e successive modifiche e integrazioni nonché del regolamento di contabilità del Comune.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 50

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della democrazia e della partecipazione, del decentramento e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa del Comune.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi ha carattere strumentale rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali e si informa ai criteri del buon andamento, imparzialità, economicità, trasparenza, semplificazione delle procedure, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
3. L'apparato organizzativo interagisce tra i livelli istituzionali dell'ente e la comunità locale ed è determinato in relazione alle attribuzioni e alle funzioni che derivano al comune della legge e/o dai programmi dell'amministrazione.
4. L'ordinamento della struttura è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che consenta la mobilità interna del personale come disciplinata nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

5. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Cod. Civ. , oppure di altro valore in base all'art. 2222 del Codice Civile.

Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità dei principi previsti dal presente statuto e dalle leggi vigenti, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 51

INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO.

FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI BUROCRATICI

1. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Spetta ai funzionari responsabili, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al segretario e ai funzionari direttivi responsabili.
3. Spettano agli stessi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione anche verso l'esterno, che le leggi e il presente statuto espressamente non riserbino agli organi di governo dell'ente. *In particolare spettano ad essi le funzioni previste dall'art. 51 della Legge n° 265/1999.*

ART. 52

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina le attività.

Spetta ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

E' nominato dal Sindaco ai sensi del comma 70 dell'art. 17 della legge n° 127/1997 e dallo stesso può essere revocato in presenza dei presupposti e con le procedure di cui al comma 71 del medesimo articolo 17.

Può, con provvedimento del Sindaco, essere nominato Direttore Generale con le ulteriori competenze attribuite a tale figura dal predetto regolamento comunale.

ART. 53

I PARERI PREVENTIVI

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

In caso di assenza del responsabile del servizio, il parere tecnico è reso dal Segretario.

I soggetti predetti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 54

LA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

ART. 55

RISERVA DI LEGGE

Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

ART. 56

CONTROLLI SU ATTI E ORGANI

Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 3 AGOSTO 1999 n° 265 , *dalle disposizioni della legge regionale 13 dicembre 1994, n° 38 - dalla legge 15 maggio 1997, n° 127 - nonché da ogni altra norma statale o regionale in materia..*

ART. 57

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole di 2/3 dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione sarà ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni; lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO